



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE, TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 274 DEL 12/02/2020

**OGGETTO: OGGETTO: ESCLUSIONE DELLA VARIANTE N. 81 EX ART. 17
COMMA 5 L.R. N. 56/77 AL VIGENTE PRGC AD OGGETTO
“MODIFICA ALL'ART. 28-3-2 AREA NORMATIVA CR2 DELLE N.T.A.”
DALLO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLA
PROCEDURA DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).**

Premesso che:

- con provvedimento D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.*” la Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS, aveva specificato che deve essere effettuata la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. mentre si deve procedere ad una verifica preventiva di assoggettabilità negli altri casi quali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC.

- l'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*” è l'Amministrazione comunale e nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato dell'attuale Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela ambientale, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;

- l'Organo Tecnico regionale per la VAS, nel primo periodo di entrata in vigore dell'obbligatorietà della procedura di VAS, aveva assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata ai sensi dell'art. 3 *bis* della l.r. 05 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) per l'espletamento delle procedure di Valutazione ambientale strategica dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 *bis* della l.r. 56/77;

- successivamente con nota prot. 34381 del 16.6.2015 la Regione, ritenendo compiuto il percorso di affiancamento delle strutture comunali, invitava l'Ente ad avvalersi del proprio Organo Tecnico, con funzioni e competenze ambientali, già istituito ai sensi della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), al fine dell'espletamento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

- nel caso specifico del Comune di Moncalieri l'Organo Tecnico per la VIA è stato costituito con Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 che ha individuato i Dirigenti dei vari Settori interni dell'Ente quali membri dell'Organo Tecnico Comunale;

Considerato che:

- la Regione Piemonte ha provveduto a rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007. Con tali provvedimenti sono stati disciplinati, a livello di principi generali, i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio;

- tale aggiornamento è avvenuto con approvazione della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, pubblicata sul BU REGIONE PIEMONTE N. 10 del 10/03/2016 e formalmente trasmessa all'ente con comunicazione prot. 9061 del 18.3.2016, pervenuta con nota prot 17357 del 22.3.2016.

- il provvedimento in questione oltre a disciplinare le procedure di approvazione e valutazione dei piani di natura urbanistica ha confermato le funzioni ed i compiti dell'Autorità competente per la VAS:

ai sensi dell'articolo 3bis, comma 7 della l.r. 56/1977, è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998. La responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, sottolineato la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (cfr. per tutti Consiglio di Stato Sez. IV, 12/01/2011, sentenza n. 133).

- la suddetta statuizione, essendo di natura confermativa dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), trova comunque riscontro nei sopracitati atti organizzativi dell'Ente.

- a seguito dell'entrata in vigore della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*, è stata quindi formalizzato l'iter di gestione dei procedimenti e di individuazione dei soggetti da consultare nella procedura di VAS da parte dell'Ente interessato in funzione del livello dello strumento di pianificazione (regionale, provinciale o comunale) con apposita scheda riassuntiva.

- in caso di Varianti strutturali o parziali a livello comunale il procedimento integrato di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS è gestito secondo le modalità descritte nelle specifiche schede allegate alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977. Si deve, infatti, procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso di Varianti semplificate al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'art. 17 bis (ai sensi dell'art. 17 bis comma 8 della l.r. 56/1977);

-secondo le definizioni riportate nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nella DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 in tali casi l'Autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero il comune o le forme associative che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica per i piani regolatori comunali e le loro varianti o per gli strumenti urbanistici esecutivi e le loro varianti.

In funzione dell'attuale assetto organizzativo dell'Ente tale ruolo è assunto dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio mentre è confermato la funzione di Autorità Competente per la VAS del Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela ambientale, come riportato in premessa.

Quanto sopra premesso si riporta quanto di seguito, rispetto all'iter amministrativo di verifica di VAS, per il procedimento in esame rappresentato dalla Variante Urbanistica "VARIANTE N. 81 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 - Modifica all'art. 28-3-2 Area normativa CR2 delle N.T.A."

Con nota ID n. 49016 del 30.8.2019 da parte del Servizio Urbanistica del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, in qualità di Autorità Procedente, è stato richiesto al Settore Programmazione e Gestione Infrastrutture, Tutela ambientale (Autorità Competente per la VAS) l'avvio della procedura di verifica di

assoggettabilità a VAS della suddetta Variante e contestualmente è stata trasmessa la relativa documentazione tecnica.

Dall'esame preliminare della Documentazione è emerso schematicamente che, come riportato con nota prot. n. 53655 del 25.09.2019:

- la Variante è finalizzata all'adeguamento delle previsioni dello strumento urbanistico generale per consentire la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale condizionata da specifiche esigenze tipologiche, distributive e gestionali;
- l'area di intervento è prevista su terreni ricadenti in area normativa Cr2 (art. 28-3-2 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente (borgata Bauducchi); con tale Variante l'amministrazione Comunale ha ritenuto, a seguito di istanza di parte, di accogliere parzialmente il richiesto aumento del numero di piani fuori terra e dell'altezza in gronda originariamente prospettato ritenendo prevalente il corretto inserimento nel contesto caratterizzato da edifici di due piani fuori terra e circa m. 7,50 di altezza.

Nella Delibera di approvazione è indicato che le principali modifiche apportate al vigente P.R.G.C. con la Variante possono essere come di seguito sintetizzate:

- a) si modificano le prescrizioni della normativa particolare per l'area Cr2 (3) ammettendo per l'area oggetto della variante urbanistica l'applicazione di quanto disposto dall'art. 43 comma 1 della L.R. 56/1977 e s.m.i. sopra richiamato attinenti i presupposti per la presentazione di una proposta di S.U.E.
 - b) si modificano le prescrizioni della normativa particolare per l'area Cr2 (3) ammettendo, esclusivamente per la destinazione d'uso S6, facoltà aggiuntive che possono essere esercitate dai proponenti del S.U.E. a fronte del versamento del contributo straordinario di urbanizzazione (C.S.U.)
.....
- è indicato che la variante non costituisce adeguamento al P.P.R.
 - è riportato che lo svolgimento della procedura di VAS venga condotto secondo lo schema J1 dell'allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG

E' stata quindi condotta l'individuazione, da parte dell'Autorità Procedente e dell'Autorità competente per la VAS, dei soggetti con competenze ambientali da consultare ex art. 12 D.Lgs 152/2006 e cui richiedere parere e/o contributo, ai sensi della L. 241/90 e DLgs 152/06, di seguito elencati, formalizzata con nota prot. n. 52563 del 19.09.2019:

- ARPA Piemonte, Dipartimento provinciale di Torino (soggetto istituzionalmente previsto)
- ASL, distretto TO5;
- Città Metropolitana di Torino Servizio VIA/VAS (soggetto istituzionalmente previsto);
- Servizio - Urbanistica - vedi schema J1-
- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
- Membri interni dell'OTC

L'avviso di deposito "Rende Noto" prot. n.56099 del 07.10.2019 e relativa documentazione del procedimento in questione è stato pubblicato per la consultazione da parte del pubblico ed è attualmente visionabile sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 14 del DLgs 152/06 e s.m.i..

Dato atto che con successiva nota prot. n. 56112 del 07.10.2019 è stato comunicato ai suddetti soggetti l'Avvio di procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, contestualmente alla richiesta di parere per Conferenza di Servizi in modalità sincrona, specificando la documentazione su cui condurre l'istruttoria per la VAS, costituita dai seguenti elaborati, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Moncalieri, a disposizione anche del pubblico:

- 01_2019-06-04 Fascicolo Unico contenente "Relazione illustrativa", "sintesi delle modifiche", "Estratti dell'elaborato D2 del vigente PRGC con le modifiche d'adeguamento"
- 02_2019-06 D2 Estratto "Norme tecniche di attuazione - Volume II limitatamente all'articolo 28-3-2 Area normativa CR2"
- 03_VP81_verifica VAS

Per quanto sopra, l'Autorità Competente, rilevata la coerenza formale dell'elaborato trasmesso con i contenuti tecnici previsti dalla norma, ha ritenuto di avviare la procedura di verifica di VAS, con la modalità di cui allo schema procedurale "j.1." dell'allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016 (Procedimento integrato per

l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale").

Con comunicazione prot. n. 60140 del 25.10.2019 è stata convocata per il 07.11.2019 la Conferenza dei Servizi per la Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante.

In sede di conferenza si è data lettura dei pareri e note pervenuti all'autorità competente:

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino prot. n. 61183 del 31.10.2019 (19026-34.28.04/154);

Città Metropolitana di Torino prot. n. 53302 del 24.09.2019 (00079695/2019; 77649/TA0-O4; 344-9733/2019; 226-9986/2019);

ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, Struttura Semplice Attività di Produzione prot. n. 62122 del 06.11.2019 (97137; F06_2019_02558_001)

Con nota prot.n. 68034 del 02.12.2019 si è provveduto ad inoltrare il verbale della conferenza dei Servizi (prot. n. 66688) ai partecipanti ed agli altri soggetti coinvolti/interessati nel procedimento, da cui emerge che:

- Esaminati i rilievi contenuti nei suddetti contributi in particolare per ciò che concerne la corrispondenza alle previsioni del PPR circa il sito a destinazione agricola, la Conferenza riscontra la previsione della necessità di prevedere adeguate compensazioni ambientali per il consumo di suolo;
- le modifiche introdotte con la variante urbanistica costituiscono delle facoltà aggiuntive rispetto ad aree già previste edificabili dal P.R.G.C. vigente e che fino alla presentazione dello strumento urbanistico esecutivo non è possibile sapere quale tra i possibili scenari e destinazioni d'uso previste dal piano quello realmente generante i potenziali impatti evidenziati nei pareri acquisiti, pur rilevando la natura estremamente limitata, sotto il profilo ambientale ed anche urbanistico, delle modifiche rappresentate dalla Variante che inoltre è stata elaborata su istanza dei soggetti terzi interessati.
- si tratta di aree i cui interventi sono subordinati alla preventiva approvazione di strumento urbanistico esecutivo (da assoggettarsi obbligatoriamente alle procedure di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) non si ritiene efficiente (e potenzialmente un aggravamento) la ripetizione delle procedure ai due livelli di pianificazione stante la dimensione e la quasi sostanziale coincidenza delle porzioni di territorio interessata dalla variante urbanistica al P.R.G.C. con la presentazione dei futuri S.U.E..
- le previsioni di intervento sull'area che prevede in ogni caso l'interessamento di suolo agricolo e che le compensazioni ambientali saranno da prevedersi su aree esterne;
- si concorda che lo strumento urbanistico esecutivo sull'area, pur non essendo materialmente oggetto del presente procedimento, potrà essere sottoposto alla Fase di Valutazione Ambientale Strategica.

La conferenza si è quindi aggiornata con la sospensione dell'iter di valutazione della variante al fine di ottenere alcune integrazioni documentali atte a rispondere alle osservazioni e prescrizioni riportate nei pareri pervenuti, allegati alla presente Determinazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale.

Con prot. n. 71113 del 13.12.2019 è pervenuta alla Autorità Procedente la documentazione integrativa richiesta.

Con nota prot. n. 71167 del 16.12.2019 l'Autorità Procedente provvedeva a richiedere all'Autorità Competente il riavvio della procedura di assoggettabilità alla VAS.

Con prot. n. 72686 del 20.12.2019 l'Autorità Competente convocava nuova Conferenza dei Servizi in data 30.01.2020 per l'esame delle integrazioni citate, con contestuale richiesta di pareri/contributi.

Rilevato come in sede di Conferenza è emerso che rispetto ai contributi che evidenziavano la necessità di sottoporre la Variante alla Fase di Valutazione Ambientale Strategica della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino prot. n. 61183 del 31.10.2019 (19026-34.28.04/154):

- l'oggetto della variante non è in conflitto con le previsioni del PPR;
- il parere è comunque stato recepito nelle NTA per quanto riguarda la conformità architettonica;
- il corretto inserimento degli interventi sarà demandato alla fase del SUE.

Rispetto al contributo ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, Struttura Semplice Attività di Produzione prot. n. 62122 del 06.11.2019 (97137; F06_2019_02558_001), l'ARPA conferma il proprio parere ribadendo il concetto dell'opportunità di inserire compensazioni di natura omologa e ritiene la proposta presentata "forzata" ma sostenibile, a condizione di prevedere adeguate misure di compensazione e

mitigazione degli impatti generati, da attuare nello sviluppo degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, dove verranno esaminati in sede di Fase di Valutazione di VAS.

Atteso che, come emerge dal Verbale, che :

-la scheda su area normativa "Cr2" (art. 28-3-2) riportata nell'integrazione alla relazione di verifica preventiva di esclusione VAS è già stata modificata . Con l'ultima modifica, la scheda su area normativa "Cr2" (art. 28-3-2) oggetto della presente variante urbanistica prevede che se il PEC prevede l'insediamento di un'attività socio-sanitaria S6, esso sarà sottoposto obbligatoriamente a V.A.S., oltre a dover garantire il corretto inserimento ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento al rispetto dell'invarianza idraulica e all'utilizzo di materiali di finitura coerenti con il contesto esterno nonché il rispetto delle prescrizioni contenute al punto 18 della stessa norma. Se invece il PEC su area Cr2-3 prevede altra destinazione d'uso ammessa dal Piano, esso sarà assoggettato al rispetto delle prescrizioni contenute al punto 18 e sarà sottoposto a verifica preventiva di esclusione da assoggettabilità a V.A.S. In sintesi, il punto 18 introdotto in accoglimento del parere ARPA prescrive che nell'ambito del PEC, a prescindere della destinazione d'uso prevista, dovranno essere previsti e disciplinati interventi di compensazione ambientale da attuarsi su terreni pubblici esterni al perimetro del PEC e con onere a carico del soggetto proponente il PEC, preferibilmente su corridori ecologici della rete fluviale minore. Si chiarisce quindi che l'intera area è assoggettata a SUE (anche per destinazioni d'uso diverse da quella discussa nella presente procedura di variante) e che le previsioni contenute al punto 18 nella NTA valgono per tutta l'area interessata da questa variante.

la variante proposta già tiene conto della necessità di compensazioni/mitigazioni, dato che gli SUE (PEC) vengono sottoposti a verifica di VAS e che i progetti edilizi devono conformarsi alle previsioni dell'Allegato Energetico Ambientale del Regolamento Edilizio Comunale, che contempla già degli obblighi per le prestazioni di efficientamento energetico degli edifici e delle attrezzature pubbliche.

Le mitigazioni sono state recepite nella Variante per quanto riguarda l'invarianza idraulica e si richiama il R.E. al quale è associato l'Allegato Energetico, che prescrive per i nuovi interventi edilizi l'obbligo del raggiungimento dell'indice R.I.E. - Riduzione Impatto Edilizio, ovvero, il suddetto indice, diversificato in funzione delle destinazioni d'uso previste, misura la qualità dell'intervento edilizio in progetto rispetto al verde ed alla permeabilità del suolo, al fine di abbattere le superfici grigie esposte che generano l'effetto "isola di calore", migliorare la permeabilità dei suoli e l'invarianza ed aumentare la concentrazione di CO2 .

Dato atto che la DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 prevede espressamente che la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente stabilisce espressamente che per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale risulti contemporaneamente dalla direttiva medesima e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

Rilevato infatti che la medesima DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 stabilisce le procedure per la valutazione dei SUE sotto il profilo della Valutazione Ambientale Strategica;

Visti quindi gli esiti e le indicazioni della Conferenza dei Servizi riportati nel Verbale, trasmesso con prot. n. 7513 del 07.02.2020, da cui emerge che la Conferenza si esprime per il non assoggettamento alla VAS subordinatamente al recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri già agli atti:

- di escludere la Variante n. 81 alla Fase di Valutazione Ambientale Strategica, subordinatamente al recepimento e rispetto delle prescrizioni e precisazioni contenute nei pareri degli Enti ed Organismi, espressi nell'iter istruttorio e depositati agli atti, di quelle emerse nel presente verbale e di quanto relativo alla CdS del 7.11 u.s che qui si richiamano integralmente

- di prendere atto che la Fase di Valutazione dovrà essere adeguatamente sviluppata nella fase di istruttoria del/i PEC.

Dato che atto che la D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 (Atto di indirizzo e coordinamento regionale in materia di VAS), prevede che in caso di esclusione dalla valutazione ambientale, nella successiva fase di elaborazione del piano o programma, si dovrà, comunque, tener conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento conclusivo della fase di verifica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e s.m.i.;

La DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*.

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente.

DETERMINA

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la VARIANTE N. 81 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 - Modifica all'art. 28-3-2 Area normativa CR2 delle N.T.A. "così come rappresentata dalla Documentazione Integrativa costituita dall'elaborato *"Relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.- integrazioni (a seguito delle richieste della CdS del 07.11.2019)"*, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni ed osservazioni, anch'esse riportate in narrativa ed integralmente e sostanzialmente richiamate, contenute nel verbale prot. n. 66688/2019, trasmesso con prot.n. 68034 del 02.12.2019, della Conferenza dei Servizi del 7.11.2019 e del Verbale della Conferenza dei Servizi del 30.01.2020, trasmesso con prot. 7513 del 07.02.2020, e nei sottoindicati pareri, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
 - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino prot. n. 61183 del 31.10.2019 (19026-34.28.04/154);
 - Città Metropolitana di Torino prot. n. 53302 del 24.09.2019 (00079695/2019; 77649/TA0-O4; 344-9733/2019; 226-9986/2019);
 - ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, Struttura Semplice Attività di Produzione prot. n. 62122 del 06.11.2019 (97137; F06_2019_02558_001)

Dando atto che la Fase di Valutazione Ambientale Strategica dovrà essere adeguatamente sviluppata nella fase di istruttoria del/i PEC.

2. Di dare atto che, per quanto riguarda le altre funzioni ed i compiti assegnati dalla disciplina urbanistica ed altra normativa di settore, si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed alle indicazioni procedurali così come contenute dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 all'Allegato II, ora sostituito dall'Allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)* nonché alle prescrizioni ed osservazioni formulate nei citati pareri e verbali della Conferenza dei Servizi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
3. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
4. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.
7. Di dare atto che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Allegati:

prot. n. 66688 del 26.11.2019 (Verbale della Conferenza del 07.11.2019)
prot. n. 7513 del 07.02.2020 (Verbale della Conferenza del 30.01.2020)
prot. n. 61183 del 31.10.2019 (parere della Soprintendenza)
prot. n. 53302 del 24.09.2019 (parere della Città Metropolitana)
prot. n. 62122 del 06.11.2019 (parere dell'ARPA)

Il Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione
Infrastrutture, Tutela Ambientale
LECCESE FRANCESCO /
INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)